

Avv. Cristiano Coccato
Galleria Porte Contarine 4, Padova
Tel: 049662577 – Fax: 049662870
c.coccato@buattinimoromonti.it

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione fallimentare

Domanda di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 Ter L. n.3/2012

Il Sig. Paolo Compagno (di seguito alternativamente anche “*Debitore*” o “*Istante*”), nato a Camponogara (VE) il 31.10.1964, con residenza sita in Via Bressanin 14, 30010 Campagna Lupia (VE), CF: CMP PLA 64R31 B554T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall’Avv. Cristiano Coccato del Foro di Padova, CF: CCC CST 86T01 G693R, presso il domicilio del quale in Padova, Galleria Porte Contarine n.4, elegge domicilio.

Si indica per ricezione di comunicazioni e notificazioni l’indirizzo pec:
cristiano.coccato@ordineavvocatipadova.it.

PREMESSO CHE

- In data 22.5.2020, il Sig. Paolo Compagno, come sopra rappresentato e difeso, versando in una situazione di sovraindebitamento secondo quanto previsto dalla Legge n.3/2012, presentava presso la segreteria dell’OCC istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia”, istanza di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore da crisi da sovraindebitamento (Doc. n.1);
- Per tale istanza, rubricata al n.9/2020, l’OCC presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia, per il tramite del referente Avv. Anna Pericoli, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con atto del 22.5.2020 nominava quale Gestore della Crisi l’Avv. Marianna Mattei, nata a Mirano il 13.3.1977, CF: MTT MNN 77C53 F241V, con studio in Venezia – Mestre, Via Ospedale n.39 (Doc. n.2);

- L'Avv. Marianna Mattei con atto depositato il 25.5.2020 accettava l'incarico di Gestore della Crisi (Doc. n.3);

Tutto ciò premesso l'Istante, come rappresentata e difesa,

DEPOSITA

LA SEGUENTE DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Si evidenzia come l'Istante possieda tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2°, lettere a) e b) L. n.3/2012.

Egli versa in una situazione di sovraindebitamento, ossia una situazione di squilibrio tra i debiti assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per la loro soddisfazione, che comporta una rilevante difficoltà, o una definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

La condizione patrimoniale e reddituale dell'Istante rende lo stesso incapace in via definitiva di far fronte ai propri debiti, i quali - come meglio si dirà nei successivi capitoli - presentano per lo più natura erariale e contributiva.

Il Sig. Compagno non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n.3/2012. Lo stesso infatti è stato titolare di diverse imprese individuali, l'ultima delle quali veniva definitivamente cancellata in data 9.8.2016, come risulta dalla relativa visura personale (Doc. n.4).

L'Istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure previste dalla L.3/2012 nè ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis e non ha compiuto atti in frode sul proprio patrimonio in danno dei creditori.

Si sottolinea, inoltre, come l'Istante, a fronte delle richieste del gestore nominato nella presente procedura, l'Avv. Marianna Mattei, abbia fornito ogni documento utile per ricostruire

la propria situazione economica e patrimoniale.

B) ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il Sig. Compagno è sposato con Sig.ra Cristina Farnea (Doc. n.5) e a un figlio di 24 anni (non più convivente).

La moglie in data 20.12.2007 acquistava l'immobile sito in Campagna Lupia, Via Curiel 1, come risulta dal rogito che si produce e dal quale emerge altresì il regime di separazione dei beni dei coniugi (Doc. n.6).

Per l'acquisto veniva inizialmente stipulato un contratto di mutuo con Banca di Credito Cooperativo del Veneziano – Soc. Coop.; mutuo che poi veniva surrogato da Unicredit Family Financing Bank Spa (Doc. n.7).

L'Istante nel corso degli anni ha svolto diverse attività imprenditoriali, sia come titolare individuale che come socio in società di persone.

Dapprima lo stesso esercitava attività di vendita di accessori e attrezzature per caccia e pesca ed in seguito operava nel settore della distribuzione di carburanti.

L'Istante, come del resto in generale gran parte delle categorie economiche, ha risentito in maniera determinante della grande crisi economica a cavallo tra il 2008 ed il 2013. Perciò il calo dei fatturati non gli consentiva di far fronte per intero alle proprie obbligazioni e, costretto ad operare una scelta, ometteva il pagamento dei debiti fiscali e contributivi che nel corso del tempo si sono accumulati (maggiorati anche degli accessori di legge).

La situazione di sostanziale indigenza patrimoniale e il livello delle entrate appena sufficiente per far fronte ai bisogni personali e della famiglia ha reso ad un certo punto insostenibile il carico tributario.

Per altro, dalla chiusura dell'ultima impresa, avvenuta il 9.8.2016, il Debitore ha sofferto un lungo periodo di inattività e solo in data 24.5.2018 veniva assunto a tempo determinato

sino al 14.10.2018 presso il distributore di servizio carburanti a Limena di Mirco Toniolo, P.Iva 03378460285.

Successivamente, ha sofferto un lungo periodo di disoccupazione e solo a partire dall'1.10.2019 veniva assunto, con contratto a tempo indeterminato presso la medesima ditta percependo uno stipendio mensile medio che si aggira sui 1.550,00 €.

Tuttavia, l'emergenza sanitaria in corso determinata dalla diffusione del Covid 19 ha costretto l'Istante alla cassa integrazione per la temporanea chiusura/limitazione dell'attività lavorativa e perciò le entrate mensili si sono inevitabilmente ridotte, con la conseguente impossibilità di pagare regolarmente il mutuo con Unicredit.

La Sig.ra Fornea, quindi, al fine di evitare di subire una inevitabile esecuzione immobiliare ed aggravare lo scoperto con l'istituto di credito, si vide costretta a cedere l'abitazione e coprire così integralmente il mutuo con Unicredit.

Si precisa tra l'altro che pure la moglie aveva presentato congiuntamente al Debitore, istanza di nomina di gestore della crisi. Successivamente, però, alla descritta operazione di cessione, la Sig.ra Fornea ha definitivo il debito principale a suo carico andando quindi a porre rimedio alla propria situazione da sovraindebitamento. Per questo, la Sig.ra Fornea ha depositato istanza di rinuncia alla nomina di gestore della crisi (Doc. n.8).

Dopo la vendita dell'abitazione Sig. Compagno, assieme alla moglie, ha preso in locazione l'immobile sito in Campa Lupia, Via Bressanin n.14, che veniva adibito a nuova residenza familiare.

Perciò, rimane a carico del Sig. Compagno il carico debitorio con l'Agenzia delle Entrate Riscossione è pari ad € 111.872,74, che col solo stipendio non può certamente onorare se si tiene conto anche delle spese per i bisogni personali e della famiglia.

La situazione di inevitabile sovraindebitamento in cui versa non può che essere rimediata attraverso il ricorso alla procedura di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter e seg., L. n.3/2012.

C) SITUAZIONE LAVORATIVA, FAMILIARE E PATRIMONIALE DELLA DEBITRICE

Il Sig. Compagno non possiede beni immobili, come risulta dalla relativa attestazione estratta dall'Agenzia del Territorio (Doc. n.9).

Egli è assunto a far data dal 1.10.2019 con contratto a tempi indeterminato e percepisce uno stipendio mensile medio di circa 1.550,00 €, come risulta dalle ultime buste paga (Doc. n.10).

Dalle stesse buste paga si evince altresì il periodo di cassa integrazione a cui è stato costretto l'Istante per via dell'emergenza Covid 19.

La moglie, la Sig.ra Cristina Fornea, è assunta a far data dal 15.7.1999 con contratto a tempo indeterminato presso Prenatail Retail Gruou Spa e percepisce uno stipendio mensile medio pari ad € 1.040,00 circa, come risulta dalle ultime buste paga (Doc. n.11).

Quindi la sommatoria delle due retribuzioni dei coniugi è pari ad € 2.600,00.

Come riferito, a seguito della cessione dell'abitazione, i signori attualmente risiedono presso l'immobile sito in Campagna Lupia, Via Bressanin 14, che è stato concesso loro in locazione.

Le spese famigliari sono le seguenti:

- a) canone di locazione mensile pari ad € 500,00 per la suddetta abitazione familiare, come risulta dal relativo contratto (Doc. n.12)
- b) Spese alimentari tout court pari a circa € 420,00 mensili (valori, per altro, in linea con le medie regionali Istat per il 2019)
- c) bollette gas, energia elettrica, rifiuti pari a circa 270,00 € mensili - si precisa che la bolletta dei rifiuti è trimestrale - (Doc. n.13)
- d) spese per bollo + assicurazione auto pari a complessivi € 1.641,18 annui = circa 140,00 € mensili, come risulta dalle relative quietanze (Doc. n.14)
- e) costo auto di Paolo Compagno (carburante, manutenzioni varie, pneumatici) pari ad €

320,00 ogni mese. Sul punto si consideri che la distanza dall'abitazione al luogo di lavoro è di 31 km * 2 (andata/ritorno) sono 62 km al giorno; egli mediamente lavora 26 giorni al mese, quindi 1600 km al mese per esigenze lavorative; in base alle tabelle Aci, tenuto conto dei soli costi proporzionali (dunque carburante + manutenzione), il costo al km è di € 0,187 in base all'auto di appartenenza, quindi $0,187 * 1600 \text{ Km} = 300,00 \text{ €}$ circa. Il tutto risulta documentato dal libretto auto, l'estratto da google maps della distanza dal luogo di lavoro e dal calcolo ufficiale tabella Aci (Doc. n.15)

f) costo auto di Cristina Fornea (carburante, manutenzioni varie, pneumatici) pari ad € 200,00 ogni mese. Sul punto si consideri che la distanza dall'abitazione al luogo di lavoro è di 18 km * 2 (andata/ritorno) sono 36 km al giorno; ella mediamente lavora 23 giorni al mese, quindi 830 km al mese; in base alle tabelle Aci, tenuto conto dei soli costi proporzionali (dunque carburante + manutenzione), il costo al km è di € 0,204 in base all'auto di appartenenza, quindi $0,204 * 830 \text{ Km} = 170,00 \text{ €}$ circa. Il tutto risulta documentato dal libretto auto, l'estratto da google maps della distanza dal luogo di lavoro e dal calcolo ufficiale tabella Aci (Doc. n.16)

g) costi per spese varie ed eventuali normalmente presenti in ciascuna famiglia che variano tra i 200 e i 250 € mensili (abbigliamento modesto, ricariche telefoniche ed internet, spese mediche e dentista, ordinarie riparazioni all'interno della casa, varie)

Ne risulta che la spesa media mensile oscilla tra i 2.000,00 e 2.100,00 €

D) ESPOSIZIONE DEBITORIA

L'esposizione debitoria a carico del Sig. Paolo Compagno è pari a complessivi € 114.020,55.

Nello specifico i debiti sono costituiti da:

a) € 114.037,31 a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione (relativi a Irperf, Iva, quota iscrizione alla camera di commercio, canone rai, inps, irap, inail, dogane, oltre a sanzioni, interessi, aggio), come risulta dall'estratto di ruolo aggiornato con ulteriori due cartelle ricevute (Doc. n.17)

b) € 2.164,57 a carico di Europa Factor Spa (Doc. n.18)

Si precisa che l'Istante dichiara di aver fornito esauriente documentazione comprovante la propria situazione debitoria e che quanto sopra indicato rappresenta il totale dei debiti, sottoscrivendo per accettazione il presente ricorso e riconoscendone la veridicità in ordine a tutto quanto esposto.

E) IL PIANO DI LIQUIDAZIONE

Da quanto detto, l'Istante può contare per il momento su entrate stabili assicurate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non possiede alcun cespite patrimoniale.

Il presente piano di liquidazione, quindi, necessariamente è circoscritto a una quota dello stipendio, che rappresenta l'unico bene concretamente disponibile per soddisfare le ragioni dei creditori.

Sussistono importanti indici normativi nonché un quadro giurisprudenziale favorevole alla elaborazione di un piano di liquidazione basato su una quota dello stipendio del debitore.

Si osservi per prima cosa che anche i crediti futuri (rappresentati da quote di stipendio) rientrano nella nozione di beni con rilevanza economica ex art. 810 c.c.

L'art. 14 Ter, co. 6, lett. B, L. n.3/2012 esclude poi che possa rientrare nella liquidazione dei beni redditi da pensioni e stipendi nei soli limiti di quanto occorra per il mantenimento del debitore e della propria famiglia; dunque, *a contrario*, la rimanente parte dello stipendio ben può costituire oggetto di liquidazione.

L'art. 14 undecies L. n.3/2012 ricomprende nel patrimonio da liquidare qualsivoglia somma e bene futuro idonea a soddisfare i creditori e, quindi, a maggior ragione vanno ammessi i crediti futuri rappresentati dalle quote di redditi, i quali si presentano già liquidi al momento dell'omologa del decreto.

Ancora, un richiamo va fatto alla *ratio* dell'istituto in esame.

Scopo del legislatore è quello di consentire al Debitore, che versa in una situazione debitoria divenuta insostenibile, di azzerare il proprio carico passivo mediante la liquidazione dei beni e soddisfazione almeno in parte dei creditori.

Non vengono fornite prescrizioni in merito al *quantum* di pagamento dei debiti, ma la via tracciata dal legislatore è che l'interessato saldi almeno in parte le proprie obbligazioni sfruttando integralmente la propria capacità economica; la successiva richiesta di esdebitazione gli permetterà di ricominciare completamente "spogliato" dal precedente peso debitorio.

A tal proposito il legislatore ha offerto agli operatori uno strumento flessibile, intriso di una certa discrezionalità, a dimostrazione del *favor* per le più varie soluzioni tese a perseguire l'obiettivo suddetto. E tra queste, non vi sono indicazioni contrarie alla possibilità di poter costruire il piano di liquidazione sull'unico bene che concretamente il debitore può offrire, per l'appunto rappresentato da una parte dello stipendio in una misura tale da assicurare al contempo di far fronte ai bisogni propri e della famiglia.

A conferma delle conclusioni sopra dette, si segnalano due importanti pronunce in tal senso da parte del Tribunale di Milano rispettivamente in data 24.6.2019 e 16.11.2017 (Doc. n.19).

Tanto premesso, l'individuazione della quota che può essere versata deve necessariamente tenere conto del reddito complessivo della famiglia dell'Istante, rappresentato da quello proprio del Sig. Compagno e della propria moglie, nonché delle complessive spese correnti

della famiglia.

Entrambi i dati sono stati partitamente forniti nel capitolo successivo e, nel riprenderli, si ribadisce che:

- il reddito complessivo familiare si aggira mediamente sui 2.600,00 €/mensili;
- le spese complessive familiari si aggirano mediamente tra i 2.000,00 e 2.100,00 €/mensili.

Pertanto, nell'ipotesi che la spesa mensile rimanga nella parte bassa della forbice, ossia sui 2.000,00, la quota dello stipendio che il Sig. Compagno potenzialmente potrebbe lasciare alla procedura per il pagamento dei creditori arriva a circa € 580,00 mensili e complessivamente nei quattro anni di durata minima della liquidazione verrebbe corrisposto alla procedura una somma pari a circa € 28.000,00.

Tuttavia, al fine di non appesantire eccessivamente l'aggravio delle spese sul Debitore ed evitare il rischio che, nei mesi in cui la spesa familiare si assesti nella parte più alta della forbice, la corresponsione della quota diventi addirittura insostenibile, **si propone di spalmare tale importo su anni 4 e mesi 8 (ossia mesi 56) e quindi consentire al Debitore di ridurre ad € 500,00 la quota mensile da versare alla procedura (500,00 * 56 mesi = 28.000,00).**

In questo modo il *plus* delle entrate familiari sarebbe integralmente reso disponibile per il pagamento dei creditori, a chiara dimostrazione delle buone intenzioni dell'Istante. Al contempo, il piano sarebbe sostenibile, in quanto sarebbero comunque assicurati i bisogni strettamente essenziali della famiglia mentre tutto ciò che è superfluo verrebbe definitivamente rinunciato per tutta la durata della procedura.

*

Visto comunque il periodo storico, che purtroppo ricorre continuamente il rischio di chiusure delle attività economiche per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, si propone altresì una

sorta di correttivo al fine di scongiurare, o comunque limitare, il rischio che il Sig. Compagno (evidentemente non per propri demeriti) non riesca a mantenere l'impegno assunto.

Si tratterebbe di applicare un meccanismo di sospensione del pagamento delle rate fino a un massimo di mesi 3, per il caso che l'Istante o il coniuge si vedano costretti alla cassa integrazione in applicazione di misure emanate dalle pubbliche istituzioni di interruzione dell'attività economiche (in gergo c.d. lockdown), e in tale periodo non il Sig. Compagno non sia in grado di far fronte al pagamento della rata mensili. Le mensilità sospese, poi, verrebbero in seguito recuperate, allungando i tempi della procedura per il periodo corrispondente.

Su quanto sopra, ad ogni modo, il Debitore si rimette alla prudente valutazione del gestore.

*

Si fa presente che una parte dei debiti sopra elencati è della categoria dei chirografari, mentre la maggior parte del passivo che fa capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione è assistito dal privilegio mobiliare.

Il punto, tuttavia, è che per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione è necessario, fra le condizioni essenziali, che vengano soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 14 terdecies, comma 1°, lett. f, L. n.3/2012.

Ora, per vedere soddisfatta la condizione suddetta, è ovviamente necessario che ciascuno dei creditori (compresi quelli chirografari) dalla liquidazione si vedano soddisfatti almeno una parte dei propri crediti.

Perciò, detto che non vi sarà provvista sufficiente per soddisfare i creditori privilegiati, si propone di:

1) attribuire direttamente a quest'ultimi una quota pari almeno all'80% percento dell'attivo

consequibile;

- 2) degradare a chirografo la quota parte del credito dei privilegiati non soddisfatta con la suddetta attribuzione
- 3) ripartire in misura proporzionale la quota residua del 20% dell'attivo disponibile in misura proporzionale tra gli originari creditori chirografari e i creditori in principio privilegiati e degradati a chirografari.

Tali proporzioni rappresentano una semplice proposta che poi sarà soggetta al prudente apprezzamento del Gestore e del Giudice Delegato.

Sul punto, per altro, al fine di raffigurare una corretta rappresentazione della natura delle categorie dei debiti presenti, ci si riserva di depositare anche nella successiva fase di liquidazione un prospetto analitico delle ragioni di privilegio spettanti ai creditori.

*

Infine, quanto alla questione delle spese di procedura, si precisa come l'Istante abbia raggiunto un accordo con il Gestore sull'ammontare del compenso, sulla base del quale la quota del 70% dell'importo stabilito è già stata corrisposta mentre il saldo del 30% sarà trattenuto in prededuzione al termine della liquidazione.

*

Si propone sin d'ora la nomina del liquidatore dei beni del Sig. Paolo Compagno nella persona dell'Avv. Marianna Mattei, la quale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 quinquies, comma 1°, Lett. a), L. n.3/2012, ed ha già anticipato la disponibilità in tal senso.

Per quanto detto, quindi, il Sig. Paolo Compagno, come sopra rappresentata e difesa, accertata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi

degli artt. 14 Ter e seg., L. n.3/2012

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012, voglia con decreto:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 Ter e seg., L. n.3/2012;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive e cautelari nè possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della Debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio della Debitrice;
- nominare liquidatore dei beni l'Avv. Marianna Mattei;
- di essere ammesso al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies L. n.3/2012, con riferimento ai crediti concorsuali che non saranno integralmente soddisfatti con la liquidazione del patrimonio;
- prevedere ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

A corredo di quanto riportato e illustrato nella presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, si offrono in produzione i seguenti documenti:

- 1) Istanza di nomina di gestore della crisi
- 2) Nomina del Gestore
- 3) Accettazione dell'incarico del Gestore

- 4) Visura personale del Sig. Paolo Compagno
- 5) Stato di famiglia
- 6) Atto di acquisto dell'abitazione familiare
- 7) mutuo per l'acquisto della casa
- 8) atto di rinuncia dell'istanza di nomina del gestore per la Sig.ra Fornea
- 9) Attestazione dell'Agenzia del Territorio
- 10) ultime buste paga Sig. Paolo Compagno
- 11) ultime buste paga Sig.ra Cristina Fornea
- 12) Contratto di locazione in essere
- 13) bollette luce, gas, rifiuti
- 14) quietanze e polizze assicurazione auto + bollo
- 15) calcolo costi auto Sig. Compagno
- 16) calcolo costi auto Sig.ra Fornea
- 17) Estratto di ruolo del Sig. Compagno
- 18) debito Europa Factor Spa
- 19) sentenze del Tribunale di Milano

Con osservanza

Padova, lì 2 marzo 2021

Avv. Cristiano Coccato